

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Seconda Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa ____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ____/2023 R.G., avente ad oggetto:

appello avverso la sentenza n. ####/2023 del Giudice di ####

TRA

elettivamente domiciliato ### presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di appello rilasciata in atti

E

S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ###, alla ### del ### n. ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura agli atti

E

residente in ### alla ### APPELLATO CONTUMACE

CONCLUSIONI:

nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025, parte appellante ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### evocava in giudizio innanzi al giudice di pace di ### e la ###ni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità rispettivamente di proprietario dell'autoveicolo modello ### di colore grigio, tg. ### e relativa compagnia di assicurazione, per sentir dichiarare la responsabilità esclusiva del primo per il sinistro oggetto di causa, verificatosi il ###, alle ore 22,30 circa, in ### e, per l'effetto, sentir condannare la ### convenuta al risarcimento dei danni materiali che ne sono scaturiti.

A tal fine deduceva che: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, il motoveicolo mod. ### tg. ### mentre percorreva regolarmente la via ### veniva urtato da un autoveicolo modello ### di colore grigio, tg. ### di proprietà di ### ed assicurato al momento del sinistro con la ###ni S.p.a., il cui conducente, nel tentativo di superarlo, per distrazione, imprudenza, imperizia lo urtava al lato sinistro,

facendolo prima terminare contro un autoveicolo modello ### di colore bianco tg. ### il quale era regolarmente fermo in sosta sul margine destro della carreggiata, per poi, successivamente, cadere al suolo; che, a seguito dell'urto ricevuto, il motoveicolo di parte istante riportava danni ammontanti alla complessiva somma di euro 2.400,00, oltre sosta e fermo tecnico; che il veicolo incidentato veniva regolarmente periziato dal fiduciario della convenuta compagnia assicuratrice, formalmente intimata al pagamento senza alcun esito e che, pertanto, trascorso il termine fissato ex lege, la ### si vedeva costretta ad adire le vie giudiziarie.

Incardinatosi il giudizio rubricato al numero di R.G. ###/2021, mentre il responsabile civile, benché regolarmente citato, restava contumace, si costituiva la società assicuratrice che contestava la domanda, chiedendone il rigetto. Espletata l'istruttoria tramite l'escussione di un teste di parte attrice, con sentenza n. ##/2023, depositata in data ### e pubblicata il ###, il Giudice di ### di ### rigettava la domanda, condannando l'istante al pagamento delle spese di lite in favore della ###ni S.p.A.

1.1. Avverso tale rigetto ha proposto gravame l'odierna appellante con atto notificato alla compagnia assicurativa in data ### ed al responsabile civile il ###, al fine di ottenere la riforma dell'impugnata sentenza, deducendo, a fondamento dell'appello, come unico motivo di impugnazione l'erronea ed omessa valutazione dei mezzi istruttori nonché la contraddittorietà e la carenza della motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure ricostruiva la dinamica dell'incidente in modo difforme rispetto a quanto risultante, segnatamente, dalla domanda di risarcimento e dalla deposizione del teste escusso in primo grado.

Instaurato il contraddittorio, mentre la ###ni S.p.a. si opponeva all'appello, eccependone l'infondatezza nel merito ed istando per il suo rigetto con vittoria di spese, l'appellato ### ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva; ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia e, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 19.06.2025.

2. In primo luogo, si osserva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.

Ne discende che non vengono in discussione in questa sede questioni relative alla proponibilità e alla procedibilità delle spiegate domande risarcitorie, alla legittimazione delle parti, alla titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio.

3. Preliminarmente in punto di diritto, giova ribadire che l'azione proposta va inquadrata nell'ambito dell'art. 2054 c.c. il quale prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma), è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. ### della prova, tuttavia, secondo il noto principio dell'onere della prova espresso dall' art. 2697 c.c., grava in primis sull'attore, in questo caso sulla parte danneggiata, il quale è tenuto a dimostrare l'avvenuto evento storico, il danno subito e la sussistenza del nesso causale tra i due.

3.1. Tanto premesso, deve dirsi che, nel caso che ci occupa, l'appellante per come indicata in epigrafe, in ragione di quanto di seguito precisato, non ha fornito sufficiente prova dell'effettivo accadimento dell'evento dannoso occorso nei termini dalla stessa descritti, con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata. In particolare, la prova offerta dalla ### in primo grado sostanziantesi nella sola testimonianza di ### è inadeguata a supportarne la domanda, come emerge alla luce delle osservazioni critiche di seguito esplicitate ed alla puntuale difesa dell'ente assicuratore che mettono sostanzialmente in discussione l'esistenza stessa del fatto storico.

In primo luogo, occorre evidenziare che, nel caso che nel caso in esame, nessun rilievo è stato effettuato sul luogo del sinistro da parte delle autorità competenti né sono stati allegati rilievi fotografici ritraenti lo scontro.

In secondo luogo, si evidenzia che nessuna ulteriore istruttoria è stata compiuta nel presente giudizio, acquisito il fascicolo di primo grado, incentrandosi il nucleo di tale appello sull'idoneità del materiale probatorio raccolto in primo grado a fondare una responsabilità in capo ai convenuti.

Giova ribadire, sul punto, che la giurisprudenza di legittimità, quanto all'onere probatorio in capo all'attore in materia di sinistri stradali, richiede una valutazione rigorosa delle testimonianze, a fortiori laddove sia una soltanto, da ritenersi, dunque, di per sé sola inidonea se non supportata, quanto meno, *ab externo* da un dato corroborante.

La prova testimoniale nel processo civile è, infatti, liberamente apprezzabile dal giudice e per ricostruire l'esatta dinamica di un sinistro stradale le prove testimoniali si rivelano spesso inidonee o comunque insufficienti a porre il giudice nella posizione di valutare autonomamente se il fatto si sia effettivamente verificato, in che modo si sia verificato e di chi sia la colpa.

Nel caso di specie, l'attrice ha offerto, a riprova della ricostruzione degli eventi operata in citazione e della responsabilità esclusiva altrui, un'unica testimonianza non supportata da alcun dato corroborante al di fuori del modello CAI sottoscritto dalle parti del presente giudizio in cui il suddetto teste non è, tuttavia, identificato alla relativa voce. Si ritiene, dunque, che la dichiarazione testimoniale assunta in primo grado sia stata correttamente reputata dal giudice di prime cure come insufficiente a provare l'*an debeat* della pretesa attorea, stante la scarsità dei dati documentali ed alla luce dei sovraesposti dubbi, alimentati, peraltro, dalla stessa genericità della domanda attorea, rilevata dal giudice di prime cure, in relazione all'esatta dinamica del dedotto sinistro.

Desta ulteriori perplessità in ordine alla veridicità del sinistro dedotto in lite altresì la documentazione ### prodotta agli atti del giudizio di primo grado dalla convenuta compagnia assicurativa attestante il coinvolgimento in molteplici sinistri del veicolo condotto da parte attrice.

3.2. Al fine di valutare più precisamente il caso concreto, è opportuno rilevare che in ogni caso, difetterebbe la prova del danno. Infatti, è regola generale quella secondo cui dimostrato il nesso causale tra l'evento e il danno, è risarcibile ogni danno che sia conseguenza diretta o indiretta di quell'evento, la cui prova incombe su chi agisce.

Nella specie, la danneggiata ha allegato (in citazione) che il motociclo attoreo riportava “vari danni”, senza nulla precisare (anche in udienza) in ordine ai danni subiti (alla carrozzeria e/o alle parti meccaniche), limitandosi ad affermare che “il tutto per la somma complessiva di euro 2.400,00, oltre sosta e fermo tecnico giusta preventivo danni che si allega”.

Parte attrice, per come ribadito nel presente grado di giudizio, ha prodotto un preventivo che, tuttavia, non muta il *thema decidendum*.

È nota, invero, la funzione asseverativa dei mezzi di prova e dei documenti rispetto all'attività assertiva, ovvero all'allegazione dei fatti costitutivi, impeditivi o modificativi, che deve avvenire entro i termini fissati a pena di decadenza dal codice di rito, che sono di ordine pubblico, le cui preclusioni sono rilevabili d'ufficio. In particolare, va sottolineato che i documenti prodotti in giudizio hanno la funzione di asseverare quanto allegato dalla parte e non di introdurre (cd. allegazioni silenziose) fatti non oggetto di specifica attività assertiva.

Regola fondamentale del processo civile ordinario, infatti, è il principio dispositivo in base al quale è vietato al giudice di porre a base della propria decisione fatti non dedotti dalle parti. ### dei fatti (costitutivi, da parte dell'attore, e impeditivi, modificativi ed estintivi, da parte del convenuto) è necessaria, e deve aver luogo al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il *thema decidendum* (Cass. civ., sez. III, 22-6-2007, n. 14581; v., quanto alla distinzione tra potere di allegazione e potere di rilevazione e relative preclusioni, Cass. civ., sez. un., 3-2-1998, n. 1099); il fatto tardivamente allegato in giudizio da una delle parti a fondamento delle proprie richieste non può essere oggetto di prova, non appartenendo al *thema decidendum*, e l'eventuale prova acquisita nel processo (costituenda o documentale) su di esso è inutilizzabile.

Pertanto, la mancata allegazione e precisazione, tempestiva, delle parti danneggiate del motoveicolo ### tg. ### non può essere sopperita con le dichiarazioni testimoniali e con il contenuto del preventivo in atti. Del resto, va aggiunto che in ambito di sinistri stradali, rileva in particolar modo la prova dell'effettivo esborso necessario a ripristinare il veicolo danneggiato. A tal proposito, si evidenzia che il *quantum debeat* nel caso de quo è stato oggetto di specifica contestazione e pertanto, in quanto specificamente contestata l'effettiva esistenza e consistenza del danno, sarebbe spettato al

danneggiato darne precisa prova, non ritenendosi all'uopo sufficiente il preventivo di riparazione non completo di sufficienti informazioni atte a dimostrare l'effettivo danno, il quale non può desumersi in maniera chiara neppure dai rilievi fotografici del motociclo prodotti dall'attrice, ove i segni riportati non sembrano rapportabili alla dinamica descritta.

Relativamente al preventivo di riparazioni, la giurisprudenza di legittimità ribadisce, infatti, la necessità di fornire prova effettiva del danno e, in caso di prova insufficiente, l'inammissibilità, trattandosi di esborsi, di una liquidazione in via equitativa. (Cassazione ord. 3 dicembre 2020 n. 27624, Cass. 22701/2017, Cass. 15756/2015) Nel caso di specie, pertanto, oltre ai sovraesposti dubbi in punto di nesso eziologico, si ritiene che difetti, per le ragioni esposte, la dimostrazione del *quantum debeat*, sostanziandosi nella diminuzione patrimoniale subita dalla danneggiata a seguito del sinistro, corrispondente alla spesa sostenuta o da sostenere per le riparazioni del veicolo. E nemmeno a differenti conclusioni avrebbe potuto condurre l'espletamento di una c.t.u., richiesta sia in primo che in secondo grado e mai disposta.

Si ricorda, infatti, che la c.t.u. non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una *relevatio ab onere probandi*. Esso è essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, quelle risultanze che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti, sicché l'attività del c.t.u. e l'esercizio dei suoi poteri si devono uniformare a tale principio.

In linea con tale principio la Corte di Cassazione ha precisato che “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al ctu anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo, posti direttamente a fondamento della domanda o dell'eccezione delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati.” (Cass. 5422/2002; in senso analogo, *ex multis*, Cass. civ., 2205/1996, 3343/2001). La Suprema Corte afferma chiaramente che la c.t.u. non deve costituire una *relevatio ab onere probandi*, né uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate, né tantomeno deve avere funzione esplorativa, salvo il limite in cui essa diventa lo strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (es. prove immunoematologiche e genetiche, determinazione del nesso di causalità tra fatto illecito - comunque già dimostrato nella individuazione della condotta illecita - e lesioni, ecc.); “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Cass. civ., sez. 6 - lav., ord. 8-2- 2011, n. 3139).

In definitiva, il tribunale, nella sua veste di giudice di secondo grado, ritiene il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice immune da censure alla luce delle sopraindicate incongruenze in punto di *an debeat* e della carenza assertiva in punto di *quantum debeat*.

Del resto, anche l'omessa collaborazione circa la sottoposizione del motoveicolo a perizia da parte della compagnia assicurativa, costituisce un ulteriore elemento di criticità della vicenda. Difatti, i due inviti a perizia tempestivamente inviati alla controparte (presso il suo procuratore costituito), corredati dalle ricevute attestanti il recapito delle relative missive, e la relazione di perizia negativa depositata dal tecnico incaricato di ispezionare il motociclo attoreo, sottolineano la indisponibilità dell'attrice di

mettere a disposizione il veicolo per le verifiche tecniche del caso: condotta che avrebbe consentito anche l'esatta individuazione degli ipotizzati danni e la cui mancanza è liberamente apprezzabile dal giudicante.

Evidenziate siffatte criticità, la sentenza di primo grado va interamente condivisa perché, in assenza di risultanze probatorie di segno contrario, ne deriva la sussistenza di notevoli profili di dubbio circa l'accadimento del sinistro e difetti probatori circa l'entità dei danni allegati: le osservazioni che precedono, infatti, rendono tutto l'impianto assertivo dedotto dall'attrice sfornito di prova e giustificano, pertanto, il rigetto dell'appello.

4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

4.1. Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra attrice e convenuto ### stante la contumacia di quest'ultimo.

5. La circostanza documentata dall'appellata compagnia che la polizza assicurativa in oggetto risulta invocata in un notevolissimo numero di sinistri, impone la trasmissione degli atti presso la ### della Repubblica di ### per le determinazioni di competenza, come richiesto dalla ###ni S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata in persona del giudice monocratico, dott.ssa ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma nella sua totalità la sentenza impugnata; B. condanna ### al pagamento, in favore di ###ni S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e c.p.a. come per legge; C. nulla sulle spese di lite nei rapporti tra attrice e convenuto ### D. dispone la trasmissione degli atti presso la ### della Repubblica di ### per le determinazioni di competenza.